



Deliberazione n. 0000563 del 10/03/2021 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO CLINICO HUMANITAS E L'ASST GOM NIGUARDA PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA A FAVORE DEI PAZIENTI ONCOLOGICI AMBULATORIALI A TITOLO GRATUITO.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Premesso che:

- nell'ambito di attività clinica con particolare complessità svolta a favore di pazienti affetti da patologie che necessitano prestazioni sanitarie non effettuabili presso l'ASST Santi Paolo e Carlo, si rende necessaria, a completamento dell'iter diagnostico terapeutico, l'esecuzione di esami strumentali e visite specialistiche;

Preso atto:

- che con delibera n.2635 del 3/12/2020 è stata sottoscritta convenzione per mesi 24 (1/1/2021 – 31/12/2022) con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'esecuzione di consulenze e prestazioni di radioterapia per pazienti ricoverati presso ASST Santi Paolo e Carlo oncologici;
- che come da nota mail del 15/1/2021 del Direttore Dipartimento di Emato-Oncologia si rende necessario seguire il paziente oncologico anche nel percorso ambulatoriale rispettando criteri logistici – geografici al fine di agevolare i pazienti residenti nei due bacini attinenti il Presidio San Carlo e Presidio san Paolo;
- che con nota prot. 4529/2021 e nota prot.4533/2021 questa Azienda ha richiesto la disponibilità alla stipulazione della convenzione in oggetto, rispettivamente all'Istituto Clinico Humanitas e all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per i Presidi Ospedalieri San Paolo e San Carlo;
- che con nota e-mail del 22/02/2021 l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, acquisito il parere favorevole del Dott. Palazzi Mauro Direttore S.C. Radioterapia, ha confermato la disponibilità alla stipulazione della convenzione in oggetto per le prestazioni e le consulenze inerenti il Presidio Ospedaliero San Carlo;
- che con mail del 24/02/2021 l'Istituto Clinico Humanitas, visto il parere favorevole del Dott.ssa Scorsetti Marta, ha confermato la disponibilità alla stipulazione della convenzione per le prestazioni e le consulenze riguardanti il Presidio Ospedaliero San Paolo;



Visti i testi convenzionali allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto (allegato 1 e 2);

Considerata la necessità di stipulare e sottoscrivere due distinte convenzioni, segnatamente con l'Istituto Clinico Humanitas per le prestazioni e le consulenze di radioterapia inerenti il Presidio Ospedaliero San Paolo e con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per le prestazioni e le consulenze di radioterapia riguardanti il Presidio Ospedaliero San Carlo, entrambe a titolo gratuito ed a favore di pazienti oncologici ambulatoriali;

Ritenuto che è interesse di questa ASST Santi Paolo e Carlo garantire una continuità di prestazioni e consulenze di radioterapia a favore dei pazienti oncologici ambulatoriali, a titolo gratuito, in entrambi i Presidi Ospedalieri;

Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico del Bilancio Aziendale;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare le convenzioni con L'Istituto Clinico Humanitas e con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda relative alle consulenze e prestazioni di radioterapia per pazienti oncologici ambulatoriali, a titolo gratuito, rispettivamente per i Presidi Ospedalieri San Paolo e San Carlo, come da convenzioni allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto (allegato 1 e 2);
2. che la durata delle convenzioni è stabilita dalla data di sottoscrizione al 31/12/2021;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali Donatella Peraldo in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata ai Direttori Direzione Medica di Presidio San Paolo e Direzione Medica di Presidio San Carlo;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii;



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Cinzia De Siatì

Responsabile dell'istruttoria: PERALDO DONATELLA

Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE PER CONSULENZE DI RADIOTERAPIA

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano Via A. di Rudinì n. 8, C.F. e P. IVA 09321970965 (di seguito per brevità denominata "ASST"), nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco.

E

Humanitas Mirasole S.p.A., con sede a Rozzano (MI) Via Manzoni n. 56, C.F. 10125410158 e P.IVA 10982360967 (di seguito per brevità denominata "Humanitas"), nella persona del Legale Rappresentante, l'Amministratore Delegato Dott. Luciano Ravera.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Humanitas si rende disponibile a fornire mediante il personale medico della propria U.O. di Radioterapia e Radiochirurgia diretta della Dr.ssa Marta Scorsetti, consulenze medico specialistiche di Radioterapia a favore dei pazienti oncologici ambulatoriali del Presidio San Paolo dell'ASST.

Art. 2 – Modalità operative

Humanitas eseguirà le consulenze medico specialistiche di Radioterapia presso il Presidio Ospedaliero San Paolo in numero di 1 accesso settimanale per tutte le patologie oncologiche e 1 accesso ogni 2 settimane (previo accordo telefonico) per le neoplasie della testa e del collo, per un totale di 6 accessi al mese. Gli accessi saranno concordati fra i Direttori delle Unità Operative coinvolte e richiesti contattando la Segreteria della U.O. di Radioterapia e Radiochirurgia di Humanitas telefonando al n. 02/8224.6244 o inviando una mail a servizio.radioterapia@humanitas.it. Ulteriori accessi oltre a quelli preventivati potranno essere concordati tra le Parti, ma comunque dietro autorizzazione delle rispettive Direzioni Mediche.

Art. 3 – Condizioni Economiche

Le consulenze saranno erogate a titolo gratuito.

Art. 4 – Durata e Revisione della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2021, con possibilità di recesso in ogni momento da comunicarsi per iscritto con lettera raccomandata A.R. o posta PEC con preavviso di almeno 30 giorni. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Art. 5 – Coperture Assicurative

Ai medici consulenti è garantita da Humanitas la copertura assicurativa INAIL e l'assicurazione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi a seguito dello svolgimento del presente contratto.

Art. 6 – Codice Etico

Con la sottoscrizione del Contratto, ciascuna delle Parti dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità anche il “Decreto”), nonché di rispettare le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre l'altra Parte a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici con i quali entri in contatto nell'esecuzione del Servizio.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e pertanto si impegnano per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, attenendosi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale, e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, pubblicati integralmente per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo sul sito www.asst-santipaolocarlo.it e per Humanitas sul sito www.humanitas.it accettandone tutti i termini e condizioni che dichiarano di conoscere, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in esso espressi. La violazione del suddetto Codice Etico e in ogni caso del Modello di Organizzazione, che sia riconducibile alle responsabilità di una delle Parti, o nell'ipotesi di rinvio a giudizio e/o condanna di una di esse per reati previsti dal D.Lgs. 231/01, darà il diritto all'altra Parte di risolvere il presente contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

I dati personali e categorie particolari di dati ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento Europeo n. 2016/679, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del Contratto, saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., Codice Privacy.

Le parti garantiscono che i dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente rapporto contrattuale e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi.

Ai fini della presente convenzione, Humanitas accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'Articolo 28 del Regolamento dei dati personali e di categorie particolari di dati ai sensi dell'Articolo 9 del suddetto Regolamento, di cui è titolare l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e di cui gli Incaricati di Humanitas vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Si rinvia all'allegato A “Clausole di nomina di responsabile al trattamento dei dati” per le istruzioni a cui attenersi. Humanitas vincola il personale, di cui si

avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

I dati personali delle Parti sono essenziali per la stipula del presente Contratto e il relativo trattamento è finalizzato all'esecuzione dello stesso e per fini amministrativi, contabili e fiscali, nel rispetto del sovra citato Regolamento Europeo e del Codice Privacy.

Ove richiesto dalla normativa applicabile in tema di trattamento dei dati personali, l'ASST dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri pazienti ed utenti di prestazioni mediche, le cui informazioni possono essere trattate dall'altra Parte.

Un eventuale rifiuto a fornire le informazioni potrà causare la mancata instaurazione del rapporto contrattuale, dal momento che la comunicazione di tali dati personali risulta imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire i dati personali in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Le parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del Regolamento n. 2016/679.

Art. 8 – Imposte ed oneri

Imposte, oneri e spese relative, inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'ASST.

Art. 9 – Controversie

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, lì

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Santi Paolo e Carlo

Rozzano, lì

Per Humanitas Mirasole S.p.A.

Il Direttore Generale

L'Amministratore Delegato

CONVENZIONE PER CONSULENZE DI RADIOTERAPIA

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano Via A. di Rudinì n. 8, C.F. e P. IVA 09321970965 (di seguito per brevità denominata "ASST"), nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco.

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con sede in Milano Piazza Ospedale Maggiore, n. 3, C.F. e P.IVA 09315660960 (di seguito per brevità denominato "Niguarda") nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Marco Bosio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Niguarda si rende disponibile a fornire, mediante il personale medico della propria S.C. di Radioterapia diretta dal Dott. Mauro Filippo Palazzi, consulenze medico specialistiche di Radioterapia a favore dei pazienti oncologici ambulatoriali del Presidio San Carlo dell'ASST.

Art. 2 – Modalità operative

Niguarda eseguirà le consulenze medico specialistiche di Radioterapia presso il Presidio Ospedaliero San Carlo in numero di 1 accesso settimanale per tutte le patologie oncologiche e 1 accesso ogni 2 settimane (previo accordo telefonico) per le neoplasie della testa e del collo, per un totale di 6 accessi al mese. Gli accessi saranno concordati fra i Direttori delle Unità Operative coinvolte e richiesti contattando la Segreteria della S.C. di Radioterapia di Niguarda telefonando al n. 02 6444.2233/2234 o inviando una mail a radioterapia@ospedaleniguarda.it. Ulteriori accessi oltre a quelli preventivati potranno essere concordati tra le Parti, ma comunque dietro autorizzazione delle rispettive Direzioni Mediche.

Art. 3 – Condizioni Economiche

Le consulenze saranno erogate a titolo gratuito.

Art. 4 – Durata e Revisione della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2021, con possibilità di recesso in ogni momento da comunicarsi per iscritto con lettera raccomandata A.R. o posta PEC con preavviso di almeno 30 giorni. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Art. 5 – Coperture Assicurative

Ai medici consulenti è garantita da Niguarda la copertura assicurativa INAIL e l'assicurazione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi a seguito dello svolgimento del presente contratto.

Art. 6 – Codice Etico

Con la sottoscrizione del Contratto, ciascuna delle Parti dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità anche il “Decreto”), nonché di rispettare le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre l'altra Parte a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici con i quali entri in contatto nell'esecuzione del Servizio.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e pertanto si impegnano per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, attenendosi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale, e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, pubblicati integralmente per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo sul sito www.asst-santipaolocarlo.it e per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda sul sito www.ospedaleniguarda.it accettandone tutti i termini e condizioni che dichiarano di conoscere, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in esso espressi. La violazione del suddetto Codice Etico e in ogni caso del Modello di Organizzazione, che sia riconducibile alle responsabilità di una delle Parti, o nell'ipotesi di rinvio a giudizio e/o condanna di una di esse per reati previsti dal D.Lgs. 231/01, darà il diritto all'altra Parte di risolvere il presente contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

I dati personali e categorie particolari di dati ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento Europeo n. 2016/679, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del Contratto, saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., Codice Privacy.

Le parti garantiscono che i dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente rapporto contrattuale e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi.

Ai fini della presente convenzione, Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'Articolo 28 del Regolamento dei dati personali e di categorie particolari di dati ai sensi dell'Articolo 9 del suddetto Regolamento, di cui è titolare l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e di cui gli Incaricati di Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Si rinvia all'allegato A “Clausole di nomina di responsabile al trattamento dei dati” per le istruzioni a cui attenersi. Niguarda vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

I dati personali delle Parti sono essenziali per la stipula del presente Contratto e il relativo trattamento è finalizzato all'esecuzione dello stesso e per fini amministrativi, contabili e fiscali, nel rispetto del sovra citato Regolamento Europeo e del Codice Privacy.

Ove richiesto dalla normativa applicabile in tema di trattamento dei dati personali, l'ASST dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri pazienti ed utenti di prestazioni mediche, le cui informazioni possono essere trattate dall'altra Parte.

Un eventuale rifiuto a fornire le informazioni potrà causare la mancata instaurazione del rapporto contrattuale, dal momento che la comunicazione di tali dati personali risulta imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire i dati personali in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Le parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del Regolamento n. 2016/679.

Art. 8 – Imposte ed oneri

Imposte, oneri e spese relative, inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 9 – Controversie

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, lì

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Santi Paolo e Carlo

Milano, lì

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale